

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 16/02/1998 n. 1642  
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

In tema di appalto di opere pubbliche, l'atto col quale la Pubblica amministrazione committente si avvale della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F non incide autoritativamente sui diritti del privato, che pertanto è legittimato a contestarlo dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria; tuttavia, la delibera di rescissione è pur sempre atto conclusivo di un subprocedimento autoritativo e pubblicistico e non può essere rimossa se non nelle forme di legge nelle quali si esercita lo jus poenitendi della P.A., con la conseguenza che essa può essere caducata solo con una valida delibera di revoca e non per acta concludentia (nella specie, lettera del Presidente del Consorzio contenente ricognizione di debito e stati di avanzamento allegati a certificati di pagamento), idonei solo, eventualmente, a fornire la prova del riconoscimento implicito della utilitas ai fini dell'azione di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..